



N. ---/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino — I sezione civile — in persona del giudice unico
Annachiara Di Paolo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. ---- del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008,
riservata in decisione senza termini all'udienza del 3 giugno 2014, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 621/08

TRA

TIZIO, elettivamente domiciliati in Avellino presso lo studio dell'avv. (OMISSIS)
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

OPPONENTE

E

BANCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in Avellino presso la filiale e rappresentata e difesa dagli avv.ti.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

OPPOSTA

E

SOCIETA' SPA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che agisce a
mezzo della mandataria. BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliata in Avellino presso la filiale e rappresentata e
difesa dagli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) giuste procure generali alle liti per
notar Marino del 6.3.2002 e del 7.3.2003

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

1 difensori hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo TIZIO, quali fideiussore di C.P., ha proposto tempestiva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 621/08 del tribunale di Avellino con
cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 23.015,59, per scoperto di
conto corrente.

L'opponente ha dedotto la contrarietà con l'art. 1283 c.c. della pattuizione di
interessi anatocistici contenuta nel contratto posto a fondamento dell'azione
intrapresa.



La BANCA opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, -in quanto il contratto sottoscritto dall'opponente era solo apparentemente una fideiussione, ma in realtà era un contratto autonomo di garanzia.

In corso di causa si è costituita la SOCIETA' S.P.A. quale cessionaria del credito oggetto di causa. L'opposizione è infondata.

Si deve evidenziare che il contratto di fideiussione stipulato dalla banca con l'opponente ha le caratteristiche di "garanzia autonoma"; e sebbene qualificabile come, tale, per i motivi che di seguito andranno a svolgersi, appare perfettamente valida e conforme al dato normativo di cui all'art. 1938 c.c., così come modificato dall'art. 10 della L. n. 154 del 1992, essendo state garantite le obbligazioni assunte da "C.P.", in relazione ai rapporti presso la banca medesima intrattenuti, fino alla concorrenza di euro 40.000,00 (cfr. atto di fideiussione del 23.3.2004 allegato in copia alla produzione della banca opposta). senza indicazione di limite temporale alcuno per l'assunzione di dette obbligazioni.

Va evidenziato quanto convenuto agli artt. 6 e 7 dell'atto fideiussorio in esame, stabilendo detti articoli la dispensa per la banca dall'obbligo di agire secondo i dettami di cui all'art. 1957 c.c., dovendo il fideiussore pagare immediatamente all'istituto, a semplice richiesta scritta della banca, quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Di poi all'art. 8 stabilisce che anche in caso di invalidità del rapporto principale la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti; di tal che, non può- che concludersi per la irrilevanza delle vicende afferenti al debito principale, con conseguente autonomizzazione della garanzia che deve qualificarsi come autonoma, a prima richiesta e senza possibilità per il garante di opporre eccezioni relative...al-rapporto principale, con conseguente irrilevanza, ai fini dell'escussione fideiussoria, di qualsivoglia vicenda afferisca al rapporto debitorio principale.

Ed, invero, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale; poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento.; quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocimento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo. equivalente e non necessariamente corrispondente- a quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di - pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di *salve et repute*, ai sensi dell'art. 1462 c.c.), sia ad una garanzia svincolata -dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/02/2007; Cass. civ. sez. 23/06/2000 n. 8540).

Altrimenti detto, per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni "a prima richiesta" e "ogni eccezione rimossa", risulta fondamentale la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della • qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante.

La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (cf. Cass. civ. sez. III, 09/11/2006 n. 23900).

Le considerazioni innanzi riportate, dunque, unitamente al tenore delle clausole contrattuali, pure innanzi riportate e richiamate, inducono a ritenere la garanzia fideiussoria, prestate da D.G., sino all'importo pure innanzi indicato, come "autonoma" ovvero completamente sganciata dalla sorte del rapporto principale, con conseguente inopponibilità al beneficiario della garanzia di qualsivoglia vicenda- od anche vizio a quello attinenti, • con il solo limite dell'exceptio doli generctlis, ma di cui negli scritti difensivi della parte opponente non v'è traccia alcuna ed inaccoglibilità dell'opposizione dagli stessi spiegata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino — I sezione civile — in persona del Giudice Unico dr. Annachiara Di Paolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da **TIZIO** decreto ingiuntivo n. 621/08 del Tribunale di Avellino, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n Avellino;
2. condanna **TIZIO** a pagare in favore di parte opposta solido le spese processuali della fase di opposizione liquidate in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario

Così deciso in Avellino il 17-ottobre 2014

Il Giudice
Dott.ssa Annachiara Di Paolo

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*